

Publicato il 02/12/2016

**N. 07589/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 11088/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11088 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ida Accinni, Alagia Lucia, Arleo Patrizia, Blasucci Michela, Bonafine Rosa, Brando Giovanna, Caleo Francesca, Caputo Gerarda, Carriero Lucia, Cascelli Lidia, Cascini Mariantonietta, Cascino Rosalba, Cassini Paola, Ceglie Giuseppina, Celano Maria, Cellamare Marina, Chiarelli Rosa, Chiummiento Rosanna, Cicchetti Annalisa, Cirigliano Carmela, Continanza Giuseppina, Continanza Rosanna, Coviello Marta Carmen, D'Anella Rosa Santa, D'Angelo Rosa, De Santis Violetta, Del Vecchio Elena, Di Chicco Elena, Di Giacomo Marisa, Di Lucchio Giuseppina, Di Melfi Angelica Donata, Falabella Filomena, Fratta Emanuela, Genovese Angela, Giffoni Giuseppina, Giorgio Antonella, Giovinazzo Rosa Angela, Governo Maria, Guerrese Mariella, Idà Luisa, Ionata Silvia, Iorio Incoronata, Labanca Maria Felicia, Lapadula Francesca, Laurenza Mara, Laus Raffaella Giuseppina, Limongi Mariannina, Manfredelli

Eleonora Anna, Marino Pina, Martinese Maria, Mecca Caterina, Montesano Maria Irene, Nocera Loredana, Papa Angela Rosa, Papandrea Maria Domenica, Pesce Assunta, Pigliapoco di Lucchio Tecla, Polidoro Graziella, Rana Rossella, Saracino Lucia, Strazza Rosanna, Tedesco Lucia, Viceconti Donatella, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Americo C.F. MRFCNC77C14D643F, Claudio Massimo Oriolo C.F. RLOCDM67C10L326L, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

Candia Mariacarmela, D'Amato Daniela, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Massimo Oriolo C.F. RLOCDM67C10L326L, Francesco Americo C.F. MRFCNC77C14D643F, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

**contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**nei confronti di**

Basile Maria, Ripellino Carmela, Innaimi Mirella non costituiti in giudizio;

**per l'annullamento**

*previa sospensione dell'efficacia,*

del d.m. 495/2016 avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014/2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/2002 -

risarcimento danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di fumus boni juris, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini

dell'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine

perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 30/5/2017, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO